

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 20 DEL 28/11/2019

Oggetto: Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di postalizzazione di tutti gli Avvisi di accertamento TARI, emessi dal Servizio Gestione TARI, per un importo di € 700.000,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72) previsto come costo per l'invio di circa 200.000 atti ad un costo medio unitario di €3.50

Impegno di spesa di € 700.000,00 (settecentomila/00).

CIG: 81210874FF

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'Indice Generale

In data _____ prot. n° _____

In data 03/12/2019 n. 2298

Il Dirigente del Servizio Gestione TARI Dr.ssa Paola Sabadin

Premesso che

- con Delibera n. 21 del 18.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- con delibera n. 464 del 08.10.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- con delibera n. 73 del 07.08.2019 il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento del bilancio 2019/2021;
- la legge 147/2013 all'art. 1 prevede che il Comune con propria deliberazione fissa le modalità e le scadenze per il pagamento della TARI;

Dato atto che

- l'art. 33, comma 1, del vigente Regolamento TARI prevede che: *“Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, d.lgs. n. 472/1997”*;
- in merito alla notificazione degli avvisi di accertamento è costante l'orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Tributarie, ed in particolare della stessa Corte di Cassazione che con **ordinanza n. 3932 del 17/2/2011**, ha nuovamente ribadito il principio per il quale *“in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale delle Poste Italiane, conseguentemente qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio”*. Tanto, in quanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore dei servizi di posta Universale (Poste Italiane Spa), la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela del falso;
- Per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in Italia il servizio postale universale è affidato a Poste Italiane fino al 2026. Sull'affidamento il Ministero dello sviluppo economico effettua, ogni cinque anni, un controllo che viene svolto sulla base di un'analisi predisposta dall'Autorità. Nel 2016 l'Autorità ha concluso l'analisi relativa al primo quinquennio, verificando positivamente la conformità del servizio svolto alle garanzie di continuità e qualità e che fosse assicurata la rispondenza ai criteri di riduzione dei costi e di redditività degli investimenti previsti dal Contratto di Programma, stipulato tra il ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane.
- proprio in merito ai servizi postali e alla recentissima evoluzione normativa dettata dall'entrata in vigore della legge 4/8/2017 n. 124, afferente il mercato e la concorrenza, va tenuto presente l'attuale orientamento giurisprudenziale, e precisamente:

- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23887 dell'11/10/2017, che in relazione a specifico contenzioso tributario ha, evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che l'art. 4, 1° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095). Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.

- in conformità a tutto quanto espresso innanzi, nell'interesse dell'Amministrazione comunale, risulta necessario porre in essere correttamente il relativo procedimento amministrativo atto a garantire la validità della notifica degli atti tributari, per evitare controversie afferenti la titolarità di chi ha proceduto alla notificazione delle raccomandate AR, con conseguente perdita delle posizioni tributarie oltre che la soccombenza delle spese di giudizio con notevole danno economico per l'Ente;
- trattandosi di attività istituzionale indispensabile e prioritaria, si ravvisa la necessità di ricorrere, per l'acquisizione del servizio di postalizzazione delle raccomandate con avviso di ricevimento, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art.63, co.2 lett b) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, che nel caso di specie è Poste Italiane Spa;

Considerato che

- si dovrà quindi procedere alla generazione e alla postalizzazione, entro la fine del 2019, di circa 200 mila avvisi di accertamento;
- che per la stampa, imbustamento e rendicontazione esiti di notifica è stata indetta, con determina n. 13 del 22/10/2019, una gara mediante procedura aperta di cui al CIG 80741539D4 che si è conclusa con affidamento del servizio richiesto alla RTI Imbalplast s.r.l. / R.C.M. s.r.l.;

Ritenuto che:

- sulla base di precedenti spedizioni, il costo unitario medio è di € 3,50;
- il valore presunto dell'affidamento, per un volume stimato di 200.000 avvisi di accertamento TARI è quindi pari a € 700.000,00 ;
- non sono previsti rischi interferenziali per cui occorra redigere il DUVRI, pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero;

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento di ogni singolo lotto, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013;
- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13

comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, e delle offerte;
- il regolamento per la disciplina dei contratti;
- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 comma 2, 183 e 192;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
- Le Linee guida ANAC 3-4/2016;
- il Regolamento di Contabilità;
- la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 recante “Novità legislative in materia di acquisizione di beni e servizi”;
- il testo coordinato del regolamento della TARI per l'annualità 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29/03/2019;

Verificata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.167/2000 e dell'art.13 comma 1 lett. B del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

Atteso che

- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice CIG riportato in oggetto;
- non è stata richiesta la valutazione del Coordinatore del Centro Unico Acquisti e Gare, in quanto la procedura individuata rientra nelle deroghe espresse con riferimento al punto 6 dell'allegato 15 alla Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30.07.2012 e ss. mm. ii.;

Precisato infine che

Il presente affidamento utilizzerà lo stesso contratto SMA “In nome proprio, pagamento anticipato/contestuale”, stipulato il 16/05/2018, attualmente in vigore con Poste Italiane spa conto contrattuale 30000168-030, prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 10/06/2019 ed avente scadenza 31/12/2019;

DETERMINA

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Affidare a Poste Italiane Spa, con sede in Roma - Viale Europa 190 CAP 00144 - Codice Fiscale 97103880585 - Partita IVA 01114601006, la notifica di circa 200.000 avvisi di accertamento;

Impegnare la spesa per un importo totale di € 700.000,00 (settecentomila/00) IVA esente sul capitolo 107160/2 “ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)” -Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Bilancio 2019;

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014, sul capitolo 107160/2;

Stabilire che:

- per la spedizione dei suddetti atti verrà utilizzata l'autorizzazione S.M.A. "In nome proprio, pagamento anticipato/contestuale", stipulato il 16/05/2018, attualmente in vigore con Poste Italiane spa conto contrattuale 30000168-030 e avente scadenza 31/12/2019;
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Trasmettere il presente atto al Ragioniere Generale per i conseguenziali adempimenti, per la registrazione all'indice generale ed al portale web, per le pubblicazioni in materia di trasparenza.

Il Dirigente Servizio Gestione TARI
Dott.ssa Paola Sabadin

Determina n° 20 del 28/11/2019

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:

Classificazione _____ Bilancio 2019 capitolo _____ Impegno _____

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Dal _____

p. IL SEGRETARIO GENERALE